

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3660

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VITI, CASATI, BROCCA, RUSSO FERDINANDO, PORTATADINO,
CAFARELLI, RUSSO GIUSEPPE, FERRARI BRUNO, MENSORIO,
ARMELLIN, FRANCHI ROBERTO, CARELLI, GAROCCHIO**

Presentata l'8 aprile 1986

Norme per la riforma dei convitti dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da circa un decennio assistiamo al degrado, lento ma inesorabile, dei convitti dello Stato, non per una naturale evoluzione della pedagogia contemporanea, ma per la mancanza di una visione codificata unitaria e lungimirante della funzione educativa e sociale dei convitti. Nella nostra Penisola, anche nel periodo risorgimentale, varie istituzioni convittuali si affermarono a tal punto da essere considerate fra le più quotate del tempo e da accogliere giovani provenienti anche dalle più lontane regioni europee. Del resto non solo Alessandro Manzoni e Gabriele D'Annunzio, ma anche numerosi *leaders* della politica e dell'industria, a noi precedenti e contemporanei, frequentarono con successo i convitti nazionali di Parma, di Milano, di Roma, di Torino o gli educandi femmi-

nili di Verona, di Firenze, di Udine. Le riforme scolastiche del 1859 (Casati) e 1925 (Gentile) posero nell'opportuno risalto tali istituzioni, creando e consolidando le premesse giuridiche che permisero ad esse di conseguire pienamente quegli obiettivi educativi e sociali previsti in quel tempo nei rispettivi atti istitutivi.

Il regio regolamento 1° settembre 1925, nonostante le vetusta e numerose contraddizioni, è ancora vigente e il mancato aggiornamento delle norme in esso previste è da annoverare fra le cause del degrado in precedenza lamentato. Nel cinquantennio successivo all'emanazione di questo regolamento, vennero istituiti nuovi convitti annessi ad istituti tecnici o professionali, regolati, in attesa di una riforma soltanto « in nuce » da parecchi anni, da varie circolari ministeriali, anche

alcuni convitti con finalità speciali (per giovani sordi, sordomuti o non vedenti) esistono e svolgono un valido ruolo nel contesto educativo statale: quelle e queste istituzioni, oggi dipendenti da ben quattro Direzioni generali, Ministero della pubblica istruzione, regolate secondo differenti normative, si debbono giovare di operatori scolastici, a tutti i livelli, forniti di diversa preparazione professionale; essi generalmente, erogano un servizio per qualità rispondente alle aspettative dell'utenza, ma raramente anche fanno emergere carenze che, una normativa più rispondente, alle necessità odierne, avrebbe potuto evitare! Del resto i Governi della Repubblica, succedutisi dal gennaio 1980 ad oggi, hanno programmato vari studi, hanno presentato alcuni disegni di legge (n. 737, 737-bis con numerosi emendamenti al testo originario), hanno insediato una Commissione tecnica, hanno disposto studi e indagini, acquisendo agli atti una

documentazione valida, solo se seguita da norme concrete. Nel momento presente presso le istituzioni educative interessate è vivo un notevole senso di scoramento del personale che si esplicita in forme di contestazione che mortificano la figura e il ruolo delle istituzioni medesime presso l'utenza, ma che trovano giustificazione nella scarsa sensibilità per i problemi convittuali dimostrata, ora, dagli organi preposti al loro funzionamento.

In questo quadro la presente proposta di legge trova la sua collocazione e ha lo scopo di rappresentare al Parlamento e al Paese un progetto di riforma concreta tendente a riordinare tali benemerite istituzioni, a renderle più funzionali e produttive specialmente in questo periodo nel quale, a causa della crisi di moltissime famiglie, l'utenza domanda il potenziamento dei convitti esistenti e l'istituzione di altri presso le province nelle quali essi non sono presenti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

SEZIONE I.

I COLLEGI STATALI.

ART. 1.

(Istituzione dei centri scolastici residenziali).

1. I collegi dello Stato, maschili o femminili, si denominano « centri scolastici residenziali ». Gli attuali convitti nazionali, gli educandi femminili, i convitti annessi agli istituti tecnici o professionali e i convitti speciali per sordi, per sordomuti, per non vedenti o per handicappati, assumono le denominazioni di:

a) centri scolastici residenziali, maschili o femminili, con scuole annesse, che godono di personalità giuridica;

b) centri scolastici residenziali, maschili o femminili, annessi agli istituti tecnici o professionali;

c) centri scolastici residenziali speciali.

ART. 2.

(Finalità dei centri scolastici residenziali).

1. Ogni centro scolastico residenziale statale è un complesso educativo scolastico unitario.

2. Esso ha come fine precipuo la formazione della personalità e l'istruzione degli alunni convittori e semiconvittori o delle alunne convittrici e semiconvittrici fruienti del centro nel quadro di una educazione integrale e armonica.

ART. 3.

(Tipologia dei centri scolastici residenziali).

1. Il centro scolastico residenziale, maschile o femminile, è un ente educativo scolastico residenziale, dotato di autonomia amministrativa e di tutte le strutture che gli permettono di conseguire i fini istituzionali.

2. Gli educandati femminili dello Stato, regolati dal regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, dal regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, e dalla legge 10 ottobre 1957, n. 1036, assumono la denominazione di « centri scolastici residenziali femminili con scuole annesse ».

3. Alla struttura di ciascun centro scolastico residenziale sono annesse le scuole statali elementari e medie inferiori. Possono essere annesse anche le scuole medie superiori.

4. Il centro scolastico residenziale con scuole annesse ha il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 11 e il consiglio d'istituto eletto con le modalità previste dall'articolo 12, che accorpa in un unico organo i consigli di circolo e d'istituto previsti precedentemente per le singole scuole annesse. Nel consiglio d'istituto sono rappresentate, anche per cooptazione, tutte le componenti scolastiche operanti nel centro scolastico residenziale, ivi compreso quello con scuole annesse. Per la costituzione e il funzionamento degli altri organi collegiali valgono le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, ampliandone la composizione per la presenza in seno a ciascun organo della componente del personale educativo.

5. Il centro scolastico residenziale può essere annesso agli istituti tecnici o professionali ed è una struttura accessoria che l'amministrazione scolastica può istituire presso un istituto tecnico o professionale allo scopo di rispondere alle esigenze particolari dell'utenza in rapporto al territorio. Alla direzione del centro scolastico residenziale annesso agli istituti

tecnici o professionali provvede il capo dell'istituto; egli si avvale della collaborazione dell'educatore di cui all'articolo 16.

6. Il centro scolastico residenziale speciale è un collegio statale che accoglie ragazzi portatori di *handicaps* e che svolge attività educative particolari e finalizzate previste nell'atto istitutivo del centro scolastico residenziale medesimo.

ART. 4.

(Organizzazione dei centri scolastici residenziali).

1. Ogni centro scolastico residenziale deve ospitare non meno di venti convittori, semiconvittori, convittrici e semiconvittrici, divisi in gruppi possibilmente omogenei per età e per classi.

2. Le classi delle scuole annesse ai centri scolastici residenziali sono comprensive ordinariamente di studenti interni, seminterni ed esterni.

ART. 5.

(Utenti delle scuole annesse ai centri scolastici residenziali).

1. Possono essere iscritti alle scuole annesse ai centri scolastici residenziali, oltre agli alunni di ambo i sessi che fruiscono delle residenzialità, anche altri giovani esterni, al solo fine del completamento delle classi.

ART. 6.

(Istituzione di nuovi centri scolastici residenziali).

L'istituzione dei nuovi centri scolastici residenziali è agevolata da parte dello Stato secondo le studiate esigenze del territorio, al fine di attuare pienamente il diritto allo studio previsto dall'articolo 34 della Costituzione.

ART. 7.

(Concorsi a posti gratuiti e semigratuiti).

1. Almeno la metà dei posti di convittore, semiconvittore, convittrice e semiconvittrice debbono essere messi a disposizione degli enti locali territoriali per i concorsi a posti gratuiti e semigratuiti.

2. Il Governo provvede ad una regolamentazione dei concorsi per l'attribuzione dei posti gratuiti e semigratuiti improntata a criteri di omogeneità e di rispondenza alla realtà sociale.

ART. 8.

(La ricerca didattica ed educativa).

1. Il centro scolastico residenziale effettua la ricerca didattica ed educativa, nonché la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

2. Esso si pone come sede preferenziale, per l'amministrazione centrale o periferica del Ministero della pubblica istruzione, per gli istituti universitari e per gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, in relazione ad esperienze ed a programmi di aggiornamento culturale e professionale per il personale direttivo, docente, educativo e non docente, d'intesa con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi e con le università.

ART. 9.

(Bacino di utenza dei centri scolastici residenziali).

1. Per realizzare le proprie finalità istituzionali il centro scolastico residenziale ha un proprio bacino di utenza non limitato necessariamente ad un territorio.

ART. 10.

(Rapporti dei centri scolastici residenziali con enti educativi similari).

1. I centri scolastici residenziali possono avere rapporti operativi e di istituto con enti educativi similari entro e fuori i confini nazionali e possono stabilire accordi per confrontarsi con le idee e con i metodi di educazione praticati in altre istituzioni similari estere.

SEZIONE II.

ORGANI COLLEGIALI
DEI CENTRI SCOLASTICI
RESIDENZIALI.

ART. 11.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione del centro scolastico residenziale con scuole annesse è l'organo tecnico ed amministrativo di governo del centro scolastico residenziale medesimo; di esso sono membri di diritto: il rettore o la direttrice, il vice rettore o la vice direttrice, il coordinatore dei servizi amministrativi, un rappresentante del comune sede dell'istituto, un rappresentante del Provveditorato agli studi, un rappresentante dell'intendenza di finanza. Sono membri elettivi del consiglio di amministrazione: un docente, eletto dai collegi dei docenti riuniti, un educatore eletto dal collegio degli educatori, un genitore rappresentante la componente dei genitori degli studenti interni, un rappresentante del personale tecnico ausiliario eletto da tutto il personale amministrativo-tecnico-ausiliario, un alunno di età superiore ai quattordici anni rappresentante la componente studentesca interna o seminterna delle scuole medie superiori.

2. Tutti i membri del consiglio d'amministrazione hanno voto deliberativo.

3. Il consiglio d'amministrazione ha durata triennale.

4. Il consiglio di amministrazione non è istituito nei centri scolastici residenziali annessi agli istituti tecnici o professionali. Le competenze dello stesso debbono essere svolte dal consiglio d'istituto; tuttavia allo scopo di garantire la rappresentanza del personale educativo, due educatori con voto deliberativo, debbono far parte del consiglio d'istituto: il primo di diritto nella persona dell'educatore coordinatore, il secondo eletto dal collegio degli educatori. Per quanto riguarda i centri scolastici residenziali speciali, l'organo di governo così costituito funziona nelle modalità previste dall'atto istitutivo che sarà ispirato alle particolari finalità operative dell'istituzione medesima.

ART. 12.

(Consiglio di istituto).

1. In ciascun centro scolastico residenziale con scuole annesse il consiglio di circolo e di istituto previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono accorpati in un unico organo collegiale denominato consiglio di istituto; di esso sono membri di diritto:

- a) il rettore o la direttrice;
- b) il vice rettore o la vice direttrice;
- c) il coordinatore amministrativo;

sono membri elettivi:

- a) un docente per ciascuna scuola annessa;
- b) un educatore per ciascuna scuola annessa;
- c) un genitore per ciascuna scuola annessa;
- d) uno studente ultraquattordicenne per le scuole medie superiori;
- e) un tecnico o un ausiliario in rappresentanza del personale amministrativo-tecnico-ausiliario.

2. La composizione della giunta esecutiva e le attribuzioni del consiglio d'istituto sono quelle previste dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. Il consiglio d'istituto ha durata triennale.

ART. 13.

(Collegio degli educatori).

1. Presso ogni centro scolastico residenziale è istituito il collegio degli educatori che è presieduto dal rettore, dalla direttrice o, nel caso di centri scolastici residenziali annessi agli istituti tecnici professionali, dal preside.

2. Il collegio degli educatori si riunisce obbligatoriamente nella settimana precedente all'inizio dell'anno scolastico, successivamente, almeno una volta al mese. Di esso fanno parte gli educatori di ruolo e non di ruolo in servizio.

3. Il collegio degli educatori:

a) collabora con la direzione a preparare e a realizzare il programma educativo didattico del centro scolastico residenziale, in particolare cura la realizzazione dell'attività educativa, adeguando i programmi d'intervento alle specifiche esigenze dell'istituto, interagendo con le altre componenti operanti nel centro scolastico residenziale;

b) formula proposte al capo dell'istituto per la composizione dei gruppi, per l'articolazione dell'orario di servizio e per lo svolgimento di altre attività evidenziate nei criteri generali indicati dal consiglio di amministrazione, dal consiglio d'istituto e dagli altri organi collegiali secondo le rispettive competenze;

c) propone e adotta le attività di sperimentazione in conformità della normativa vigente;

d) promuove iniziative di aggiornamento del personale educativo del centro e partecipa a quelle promosse dal personale docente allo scopo di attivare una maggior comprensione delle problematiche educative e di favorire una più profi-

cua interazione fra gli operatori del centro scolastico residenziale;

e) gestisce nell'ambito della programmazione, le venti ore mensili, di cui all'articolo 19;

f) elegge i suoi rappresentanti in seno agli organi collegiali e ai consigli di disciplina degli alunni istituiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

g) designa due educatori-collaboratori del capo d'istituto, uno dei quali viene nominato collaboratore vicario del capo d'istituto e lo sostituisce nelle attività non scolastiche, in caso di assenza o di indisponibilità del rettore, della direttrice, del vice rettore, della vice direttrice.

2. Le riunioni del collegio degli educatori hanno luogo durante l'orario di servizio nell'ambito delle venti ore mensili. Per le funzioni di segretario del collegio si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

ART. 14.

(Comitato per la valutazione del servizio degli educatori).

1. Presso ogni centro scolastico residenziale è istituito il comitato per la valutazione del servizio degli educatori. Per la costituzione e per le competenze di detto organo, si applicano le procedure previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

ART. 15.

(Componente del personale educativo negli organi collegiali).

1. La rappresentanza del personale educativo in seno agli organi collegiali a livello distrettuale, provinciale e nazionale va garantita, anche per cooptazione.

SEZIONE III.

GLI OPERATORI
DEI CENTRI SCOLASTICI
RESIDENZIALI.

ART. 16.

(Personale direttivo).

1. Il rettore o la direttrice nei centri scolastici residenziali, maschili o femminili, con scuole annesse o il preside nei centri scolastici residenziali annessi agli istituti tecnici professionali, è a capo del centro scolastico residenziale e lo rappresenta.

2. Egli dirige sia il centro scolastico residenziale sia le scuole ad esso collegate.

3. Presiede il consiglio di amministrazione nei centri scolastici residenziali con scuole annesse e la giunta del consiglio d'istituto, nonché gli altri organi collegiali previsti dagli articoli 3, 4, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e quelli previsti dagli articoli 13 e 14 della presente legge.

4. Il vice rettore o la vice direttrice appartenenti alla carriera direttiva scolastica sono responsabili della vita interna dei centri scolastici residenziali e possono dirigere la scuola elementare o la scuola media di primo grado annesse al centro scolastico residenziale.

5. La vice direzione del centro scolastico residenziale è ufficio eminentemente educativo. Nei centri scolastici residenziali con popolazione studentesca interna mista superiore alle sessanta unità, l'organico dei vice rettori o degli educatori-coordinatori è potenziato con un secondo funzionario direttivo. Le funzioni del vice rettore o della vice direttrice nei centri scolastici residenziali annessi agli istituti tecnici professionali vengono svolte dall'educatore coordinatore.

6. L'educatore vicario sostituisce il vice rettore o la vice direttrice in caso di assenza o di impedimento.

ART. 17.

(Personale docente).

1. Il personale docente, in servizio presso le scuole primarie o secondarie annesse ai centri scolastici residenziali, appartiene ai medesimi ruoli nazionali o provinciali previsti dalla normativa vigente per gli insegnanti in servizio presso le scuole del medesimo ordine e grado; detto personale, prima della nomina o del trasferimento al centro scolastico residenziale, deve impegnarsi con dichiarazione scritta ad operare nello spirito educativo della presente legge.

ART. 18.

(Personale educativo).

1. L'educatore appartiene al ruolo provinciale degli educatori in armonia con le disposizioni previste dall'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

2. L'educatore esplica precipuamente le seguenti attività:

a) assistenza diretta agli studenti interni e semi interni;

b) guida, consulenza e controllo delle attività curriculari scolastiche dopo l'orario delle lezioni. L'educatore esprime alla fine del trimestre o del quadrimestre un giudizio motivato sullo stato psicofisico, sul comportamento e sul profitto scolastico dello studente affidato alle sue cure. La direzione del centro scolastico residenziale provvede a far giungere ai docenti e al consiglio di classe questa documentazione affinché possa essere utilizzata come contributo alla elaborazione del relativo giudizio scolastico;

c) organizzazione e animazione di attività culturali e sportive del gruppo.

3. L'educatore del centro scolastico residenziale annesso all'istituto tecnico o professionale con funzioni di coordinatore non è tenuto allo svolgimento di normali

compiti di servizio di istitutore e, in considerazione delle sue funzioni di responsabile della vita interna del centro scolastico residenziale, può aver diritto all'alloggio gratuito per sé e per la famiglia e può essere sostituito nella conduzione del singolo gruppo da un supplente nel caso che il centro scolastico residenziale sia frequentato da almeno settanta alunni. L'educatore-coordinatore, se delegato dal preside, può presiedere il collegio degli educatori del centro scolastico residenziale annesso agli istituti tecnici professionali.

4. All'educatore vicario, per quanto concerne gli obblighi di servizio, si applicano le disposizioni vigenti per il docente vicario.

ART. 19.

(Orario di servizio degli educatori).

1. L'orario di servizio degli educatori è stabilito in ventiquattro ore settimanali comprensivo del servizio notturno e festivo secondo un'articolazione di orario stabilito dalla direzione.

2. Il servizio notturno e festivo è retribuito con la maggiorazione prevista per il personale civile dello Stato. Per la preparazione dell'attività educativa e d'istituto sono riservate altre venti ore mensili.

3. Le ventiquattro ore settimanali sono articolate in non meno di cinque giorni, fatti salvi i riposi previsti dalla legge o da documentate esigenze di servizio.

4. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo emana le norme indicanti i profili professionali del personale educativo. Entro la stessa data devono essere pubblicati i bandi di concorso per educatori e il programma per l'aggiornamento di quelli in servizio di ruolo.

ART. 20.

(Inquadramento del personale educativo).

1. Il personale educativo viene inquadrato nel livello unico del personale do-

cente in collegamento con il personale insegnante della scuola elementare al quale gli educatori sono equiparati ai sensi dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

2. Per il personale educativo è prevista la dotazione organica aggiuntiva in analogia a quanto è disposto per il personale docente della scuola elementare.

ART. 21.

(Personale amministrativo).

1. Il coordinatore amministrativo è responsabile dell'attività materiale ed organizzativa (amministrazione, cucina, mensa, guardaroba) del centro scolastico residenziale.

2. Nel centro scolastico residenziale annesso agli istituti tecnici professionali queste funzioni vengono affidate ad un amministrativo della segreteria dell'istituto.

3. Il coordinatore amministrativo dirige e controlla il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del centro scolastico residenziale. Egli, inoltre, in armonia con gli orientamenti espressi dalla direzione del centro scolastico residenziale stabilisce opportuni accordi con i colleghi delle scuole annesse, per un miglior andamento dell'attività collegiale e didattica.

ART. 22.

(Centri psico-pedagogici).

1. Ogni istituto statale di educazione ha, obbligatoriamente, un centro psico-pedagogico formato da un medico, da uno psicologo e da un assistente sociale.

2. Il centro psico-pedagogico collabora, previo accordo con la direzione, con gli educatori e con i docenti del centro scolastico residenziale. Il centro psico-pedagogico può interpellare, ove ne ravvisi la necessità e la opportunità, i genitori dei ragazzi, formulando anche raccomandazioni per iscritto.

3. Nel centro scolastico residenziale annesso agli istituti tecnici professionali, il centro psico-pedagogico è in stretto contatto con il coordinatore, gli educatori e gli insegnanti.

ART. 23.

1. Il regolamento per i convitti nazionali, approvato con regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, è abrogato. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, il nuovo regolamento dei centri scolastici residenziali.